



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai seguenti magistrati

[REDACTED]	Presidente
[REDACTED]	Consigliere
[REDACTED]	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. [REDACTED] 6 R.G. promosso da:

[REDACTED] soci accomandanti della [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati presso lo
studio dell'avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende

Attori

nei confronti di

[REDACTED] in proprio e quale socio accomandatario e amministratore di
[REDACTED], elettivamente domiciliata presso
lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende

convenuta

CONCLUSIONI

l'avvocato di parte attrice così ha concluso:

" Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza
ed eccezione ed adottato ogni provvedimento opportuno, in via principale, in



accoglimento del primo motivo di impugnazione dichiarare il lodo nullo, e, per l'effetto, nel merito disporre la revoca della Sig.ra [REDACTED] dalla carica di amministratore della società [REDACTED] e condannare la società [REDACTED] al pagamento in favore dei soci [REDACTED] [REDACTED] dell'utile prodotto dalla società nel 2013 e nel 2014 ancora da distribuire ed ammontante ad euro 12.267,40 per [REDACTED] ed euro 7.962,40 per [REDACTED], oltre interessi legali su entrambi i crediti; in via subordinata, in caso di rigetto del primo motivo di impugnazione, dichiarare il lodo nullo sulla base del secondo motivo di impugnazione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze".

l'avvocato di parte convenuta così ha concluso:

" Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Genova adita contrariis reiectis,

1) in via principale rigettare la richiesta di nullità del lodo arbitrale ex art 829 I comma n.5 e. p. cv emanato dall'arbitro Unico [REDACTED], non essendo stato appellato l'originale del lodo arbitrale inviato in data 19/05/2016 e ricevuto in data 26/05/2016 dalle parti, ma una relazione del 7/03/2016 per i motivi sopra espressi e comunque rigettare il secondo gravame di appello ex art 829 epe comma 1 n 4 non essendosi l'arbitro pronunciato ultra petitem ma solo su quanto richiesto dalla parte istante

l'arbitrato;

2) Nel merito riconfermare il contenuto del lodo arbitrale inviato dall'Arbitro Unico [REDACTED] in data 19/06/2016 e notificato alle parti in data 26/05/2016 e rigettare di conseguenza la richiesta di revoca della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] dalla carica di amministratore dalla società [REDACTED] Nel merito ancora rigettare la richiesta di condanna della società [REDACTED] al pagamento in favore degli altri soci [REDACTED] dell'utile prodotto dalla società nel 2013 e nel 2014 oltre gli interessi di legge in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nelle



memorie dell'arbitrato e nella presente memoria di costituzione e per le motivazioni espresse nel lodo arbitrale

3) rigettare altresì ogni pretesa e richiesta avanzata dai Sigg.ri [REDACTED] in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze.”

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

[REDACTED] quali soci accomandanti della [REDACTED] hanno impugnato davanti a questa Corte il lodo emesso dall'arbitro unico [REDACTED] il 7/3/2016 con cui è stata respinta la domanda di revoca dell'amministratore [REDACTED] non essendo risultato il comportamento lamentato di quest'ultima lesivo e con grave danno verso i soci, è stata condannata la società al pagamento ai soci degli utili, oltre interessi; è stato dichiarato che le somme percepite da [REDACTED] come stipendi dovevano intendersi come compensi dell'amministratore assoggettati quali redditi di lavoro autonomo a ritenuta d'acconto del 20%; è stato dichiarato che le somme percepite da [REDACTED] per gli anni 2014 e 2015 dovevano essere inserite nel conto economico con la conseguente rettifica in sede dichiarativa e che l'eccedenza dei prelievi a favore dell'amministratore “in base ad un prudente calcolo stabilendo le sue responsabilità ed il suo apporto effettivo” dovevano essere valutate come anticipo sugli utili da ripartire; è stato ritenuto insufficiente per detto compenso la somma di euro 1300,00 al mese per il periodo estivo ed è stato quindi quantificato detto compenso in euro 1500,00 per il periodo maggio-settembre e in euro 500,00 per i mesi di chiusura.

Parte attrice ha dedotto:

- 1) nullità del lodo ex art. 829 comma primo n.5 cpc per mancata sottoscrizione dell'arbitro;
- 2) nullità del lodo ex art. 829 comma primo n.4 c.p.c. per aver deciso su questione non compromettibile e non domandata dalle parti ovvero sia l'ammontare del



compenso dell'amministratore e la conseguente rettifica nelle dichiarazioni dei redditi della società e dei soci con ciò ponendo in essere una modifica dell'atto costitutivo che determinava il compenso dell'amministratore.

Gli attori hanno quindi riproposto nel merito le proprie domande di revoca dell'amministratore e di condanna al pagamento in proprio favore degli utili non distribuiti.

Si è costituita parte convenuta instando per il rigetto della domanda non essendo stato impugnato l'originale del lodo inviato in data 19/5/2016.

Parte convenuta ha asserito che il lodo impugnato consisterebbe in una mera relazione inviata via PEC, mentre il vero lodo sarebbe stato inviato, nel termine di 240 gg. come previsto dall'art. 820 cpc, con raccomandata con ricevuta di ritorno il 19/5/2016 ritualmente sottoscritto; che neppure sarebbe stato depositato in atti l'originale del lodo.

Asserisce ancora parte convenuta che neppure potrebbe considerarsi il secondo motivo di impugnazione non essendo stato impugnato il lodo arbitrale originale.

Nel merito parte convenuta ha comunque instato per il rigetto delle domande attoree.

Osserva questa Corte che effettivamente la copia del lodo prodotta da parte attrice risulta priva di alcuna sottoscrizione.

In particolare trattasi di un documento inviato dall'arbitro alle parti via PEC senza alcuna sottoscrizione né tramite scansione (ovverosia non risulta la scansione di un documento cartaceo risultante sottoscritto dall'arbitro) né tramite firma digitale che costituisce il mezzo elettronico con cui – al documento elettronico o alla mail – si appone la propria firma, conferendogli una validità sostitutiva della firma autografa.

Va, però, osservato che dalla documentazione prodotta da parte convenuta risulta che l'arbitro unico [REDACTED] ha inviato in data 19/5/2016 a mezzo raccomandata alle parti un lodo debitamente sottoscritto.



Stante l'invio della raccomandata in questione in data 19/5/2016 la sottoscrizione dell'arbitro unico risulta comunque apposta, come asserito dai convenuti, nel termine di 240 gg di cui all'art. 820 cpc, termine non risultante derogato dalle parti, decorrente dall'accettazione della nomina (nella fattispecie, non risultando una precedente accettazione per iscritto dell'arbitro, deve ritenersi che l'accettazione da parte di quest'ultimo sia avvenuta quanto meno alla data del verbale della prima riunione del 19/11/2015 in cui si è dato atto della costituzione dell'arbitrato, se non addirittura alla data della successiva riunione il cui verbale risulta sottoscritto anche dall'arbitro ex art. 813 seconda parte del primo comma cpc). Peraltro non si è in presenza di un'impugnazione per inosservanza di detto termine (impugnazione che avrebbe richiesto anche l'osservanza, non verificatasi, del disposto dell'art. 821 c.p.c.).

Orbene, come osservato anche in dottrina, il lodo viene ad esistenza con la sottoscrizione, in particolare con l'unica sottoscrizione, in caso di arbitro unico, o con l'ultima sottoscrizione, in caso di più arbitri, non essendo neppure prevista una formalità finale costitutiva equivalente alla pubblicazione della sentenza nella cancelleria del giudice.

Conseguentemente, stante l'inesistenza del lodo inviato via pec senza alcuna sottoscrizione, ben poteva l'arbitro unico, entro la scadenza del termine di cui si è detto, apporre la propria sottoscrizione sul lodo e provvedere ad inviarlo alle parti con spedizione in plico raccomandato come previsto dall'art. 824 cpc.

Ben può infatti altresì ritenersi che l'arbitro, nell'inviare via PEC un documento contenente la decisione arbitrale ma privo di alcuna sottoscrizione e, come tale, inesistente quale lodo (a prescindere, quindi, dal fatto che l'arbitro l'abbia definito, nell'inviarlo via PEC "relazione" conclusiva di lodo arbitrale), non si fosse ancora spogliato del potere-dovere di pronunciarsi, potendosi solo ritenere che il contenuto della decisione arbitrale fosse stato anticipato via PEC alle parti (circostanza che non costituisce motivo di nullità del lodo e che comunque



potrebbe incidere sulla validità del lodo sottoscritto che, nella fattispecie, non è oggetto della presente impugnazione).

L'impugnazione in questione va, quindi, dichiarata inammissibile perché non avente ad oggetto il lodo emesso dall'arbitro unico [REDACTED] nella procedura arbitrale promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] quale accomandatario della sas [REDACTED]

lodo venuto ad esistenza successivamente all'impugnazione oggetto di causa.

Per gli stessi motivi non può essere esaminata la seconda doglianza dell'attore avente ad oggetto l'asserita nullità del lodo ex art. 829 comma primo n.4 cpc per avere l'arbitro al punto quarto attribuito uno stipendio all'amministratore con rettifica delle dichiarazioni dei redditi così decidendo una questione non compromettibile e non richiesta dalle parti.

Invero non può essere esaminata una doglianza avverso un lodo inesistente.

Sul punto si osserva ancora che è pur vero che il contenuto del lodo recante la sottoscrizione dell'arbitro prodotto da parte convenuta corrisponde interamente a quello del documento non sottoscritto prodotto dagli attori, ma ciò non consente affatto di riferire la seconda doglianza di parte attrice al lodo prodotto da parte convenuta (peraltro neppure parte attrice ha instato in tal senso) giacché, come si è detto, all'atto dell'impugnazione degli attori il lodo non era ancora venuto ad esistenza per mancanza della sottoscrizione dell'arbitro.

Ancora si rileva che è pur vero che nel lodo sottoscritto prodotto da parte convenuta risulta quale data della sottoscrizione quella del 7/3/2016.

Non è però verosimile che un arbitro, pur avendo già sottoscritto il lodo, provveda ad inviare via pec alle parti, il giorno successivo ovverosia l'8/3/2016, un documento informale corrispondente, sotto il profilo contenutistico, a quello del lodo, ma privo di sottoscrizione per poi provvedere ad inviare l'originale o la copia conforme all'originale del lodo sottoscritto molto tempo dopo la sottoscrizione e molto tempo dopo la scadenza del termine di cui all'ultima parte dell'art. 824 c.p.c. (norma che prevede che l'originale o una copia con



l'attestazione della conformità all'originale deve essere consegnata dagli arbitri alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro "dieci giorni" dalla sottoscrizione).

Del resto, premesso che, come espressamente previsto nell'art. 813 c.p.c., agli arbitri "non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio" e, pertanto, non occorre affatto la querela di falso per contestare la data della loro sottoscrizione, occorre considerare che tra le parti è pacifico che la sottoscrizione dell'arbitro in questione è stata apposta dopo il 7/3/2016.

In particolare parte attrice asserisce che alla data della propria impugnazione del 16/5/2016 notificata il 17/5/2016 il lodo era privo di sottoscrizione e nella comparsa conclusionale, dopo aver ribadito deduce che l'arbitro si sarebbe dimenticato di sottoscrivere il lodo che quindi sarebbe stato firmato solo dopo la propria impugnazione; i convenuti, nel contestare la prima doglianza dell'attore, asseriscono che all'atto dell'impugnazione esisteva solo una relazione informale dell'arbitro inviata via pec e che il "vero" lodo sarebbe quello inviato in data 19/5/2016 e che tale lodo sarebbe stato emesso nel termine prescritto in quanto alla data del 19/11/2016 tale termine non era ancora scaduto, deduzioni incompatibili con il riconoscimento dell'effettiva apposizione il 7/3/2016 della sottoscrizione che compare nel lodo prodotto da essi convenuti.

E il fatto che la sottoscrizione non compaia nel documento inviato via pec l'8/3/2016, ma solo nel lodo inviato molto tempo dopo ovverosia il 19/5/2016, avvalora, come già evidenziato, la conclusione che la sottoscrizione sia stata apposta non già alla data del 7/3/2016, pur indicata nel lodo prodotto da parte convenuta, ma quanto meno dopo la notifica dell'impugnazione in esame come del resto asserito dallo stesso attore.

Ancora si osserva che la non corrispondenza alla realtà della data "7/3/2016" della sottoscrizione del lodo "esistente" prodotto da parte convenuta (circostanza peraltro non prevista quale motivo di nullità, a differenza della mancanza dei requisiti del lodo di cui ai nn. 5,6,7 dell'art. 823 c.p.c. espressamente richiamati



nell'art. 829 primo comma n. 5) potrebbe rilevare solo in sede di impugnazione di detto lodo sottoscritto, impugnazione come si è detto non proposta davanti a questa Corte.

Considerata la peculiarità delle questioni esaminate si ritiene sussistano i gravi ed eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi del testo attuale dell'art. 92 cpc quale risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da [REDACTED] [REDACTED] quali soci accomandanti della [REDACTED] [REDACTED] avverso il lodo oggetto di causa emesso dall'arbitro unico [REDACTED] compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Genova 15/5/2019

Il Consigliere est.

Il Presidente

